



A.E.Me.F.



Associazione Europea Mediatori Familiari

Associazione Professionale

Audizione presso la 2 ° Commissione Giustizia del Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Disegni di legge nn°. 45 ,118, 735, 768 e 837 in materia di affido di minori.

Contributo della Dott.ssa Gabriella Vigliar Presidente Nazionale A.E.Me.F. (Associazione Europea Mediatori Familiari)- Associazione Professionale. Roma

Da circa venti anni mi occupo di mediazione familiare in Italia e seguo, partecipandovi, i convegni sulla materia che si svolgono in Europa al fine di acquisire spunti di convergenza per una normativa che possa divenire quanto più possibile comunitaria.

*“A.E.Me.F.” è l’acronimo della **Associazione Europea Mediatori Familiari** “, associazione senza fini di lucro, che è stata costituita nell’anno 2003 grazie all’iniziativa di un gruppo di professionisti Mediatori familiari, Avvocati, formatisi al modello operativo umanistico, pluralistico integrato.*

*L’Associazione professionale si propone di fornire alle figure professionali dei Mediatori familiari che operano nell’ambito della famiglia e nella relazione d’aiuto una **“casa comune”** all’interno della quale confrontare le proprie esperienze lavorative, sviluppare e condividere nuovi percorsi formativi, perfezionando la professionalità dei propri soci e inoltre diffondere, nella società civile la conoscenza della Mediazione Familiare come soluzione dei conflitti nel contesto familiare alternativa a quella giuridica.*

*L’azione di **“A.E.Me.F.”** è centrata sulla famiglia, sulla risoluzione dei conflitti di coppia, sulla salvaguardia del benessere dei figli e soprattutto sull’acquisizione, da parte dei genitori, di una **genitorialità condivisa e responsabile**, indipendentemente dagli esiti futuri della coppia coniugale.*

Con la promulgazione della Legge n°4/2013 sulle associazioni professionali e successivamente con la definizione della norma U.N.I. n° 11644 dell’agosto 2016 ,è stata inequivocabilmente definita la figura dei professionisti della “Mediazione Familiare”, la loro preparazione professionale e la loro funzione sociale.

A.E.Me.F. è stata una delle 4 associazioni firmatarie della norma UNI 11644 unitamente a: Si.mef, AIMS e AIMEF.

A.E.Me.F. è una associazione professionale, no-profit, costituita ai sensi della Legge n°4/2013, che opera su tutto il territorio nazionale nell'ambito della salvaguardia della famiglia svolgendo, a mezzo dei propri soci Mediatori familiari, una attività di carattere professionale centrata sulla famiglia, sulla risoluzione dei conflitti di coppia, la salvaguardia del benessere dei figli e soprattutto l'acquisizione, da parte dei genitori, di una genitorialità condivisa e responsabile.

L'Associazione professionale A.E.Me.F. promuove e determina le attività formative/didattiche secondo la norma U.N.I. 11644/2016. Promuove convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa alla diffusione della professione secondo il proprio orientamento pluralistico integrato. Intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con le altre Associazioni di categoria, gli ordini professionali, le Università pubbliche o private, le altre associazioni finalizzate a scopi sociali, i singoli, Enti o altre Autorità in Italia e nella Unione Europea, che si occupano più in generale della tutela della persona, della famiglia e dei minori.

L'A.E.Me.F. ha legittimamente costituito un Registro Nazionale dei Mediatori professionisti al quale si accede avendo già conseguito una laurea triennale ed un percorso successivo biennale effettuato presso un Istituto o Centro di formazione in mediazione familiare riconosciuto dall'A.E.Me.F. che rilascia un attestato di competenza. Con questa documentazione e con un esame suppletivo che tende a garantire anche le qualità attitudinali alla professione di mediatore familiare ci si può iscrivere quindi nel nostro Registro Nazionale che non ha caratteristiche di esclusività poiché, la formazione del corso biennale, può aderire a diverse specificità di modelli convenzionali. Le associazioni professionali iscritte al 2° elenco delle associazioni professionali, come l'A.E.Me.F., che rilasciano un attestato di qualità dei servizi prestati istituito presso il Ministero dello Sviluppo si fanno garanti rispetto alla qualità e alla qualificazione dei servizi che gli stessi soci erogano, a tutela dei consumatori.

La mediazione familiare è una professione a se stante che non ha l'eguali nelle altre dottrine universitarie.

La mediazione familiare è uno dei metodi di soluzione delle controversie alternativo all'iter legale (ADR). Ha, tra i suoi principi e obiettivi, la natura compositiva del conflitto e la riorganizzazione delle relazioni familiari sia dal punto di vista relazionale, sia economico-patrimoniale in previsione o a seguito alla separazione, al divorzio o alla cessazione di un rapporto tra adulti, a qualsiasi titolo costituito. E' un intervento finalizzato al mantenimento del benessere dei figli, di prevenzione del disagio connesso all'evento separativo, e all'esercizio della comune responsabilità genitoriale.

Avendo quale obiettivo primario il mantenimento della comune responsabilità genitoriale non opera differenziazioni rispetto alle tipologie familiari ritenendo che tutti i figli abbiano il diritto alla continuità affettiva e relazionale con i propri genitori e ascendenti al fine della stabilità della propria identità personale. Per ottenere questo risultato e diventare una pratica di grande utilità sociale è necessario chiarire quali sono i fondamenti della mediazione familiare: 1. volontarietà 2. autonomia dal contesto giudiziario 3. riservatezza 4. autodeterminazione dei genitori.

L'A.E.Me.F. e le Associazioni che compongono la F.I.A.Me.F., hanno redatto in data 29 settembre 2016, su richiesta della Magistratura, un elenco di criteri finalizzati ad una corretta sensibilizzazione alla mediazione familiare da parte del giudice, escludendo fattispecie relazionali che, a priori, necessitano di altri interventi. Infatti, dinanzi alla complessità ed articolazioni delle relazioni familiari non è possibile ipotizzare una sola risposta. Sono necessari interventi professionali differenziati. In relazione alla natura delle relazioni umane e alla fase di transizione, le risposte non possono che essere complesse, modulate e configurate sui bisogni evolutivi della famiglia separata o in separazione.

La mediazione familiare, proprio in quanto intervento autodeterminato nel quale gli accordi sono direttamente negoziati dai genitori e, pertanto, più efficaci e duraturi nel tempo, non generalizza, ma personalizza: non vengono applicati regimi "standard" e provvedimenti preordinati. Ogni squadra genitoriale realizza il proprio Piano genitoriale, nella pienezza dell'espressione del "supremo interesse" di quello specifico dei propri figli.

Occorre preliminarmente precisare che la mediazione familiare e tutt'altra cosa dalla mediazione civile mentre nei disegni di legge si ravvisa una sovrapposizione tra i due istituti che sono peculiarmente differenti in ordine a finalità, formazione professionale, regole procedurali.

Circa gli obiettivi, la mediazione familiare opera un concreto ed efficace intervento costruito "su misura" per ogni singola famiglia, realizzando la finalità espressa a pag. 1 della relazione illustrativa al ddl 735 laddove la definisce "strumento realmente capace di incidere positivamente sulle situazioni concrete" e persegue, nel contempo, effetti deflattivi del contenzioso con conseguente risparmio di costi, relazionali ed economici, sia a livello delle persone che della società.

La mediazione familiare è orientata a promuovere la cooperazione dei genitori nelle varie fasi del percorso separativo, antecedentemente o successivamente alla disunione, nel superiore interesse dei figli. E' destinata ad operare per l'attuazione di diritti indisponibili. Il raggiungimento di accordi parziali o globali, anche se generalmente costituisce l'esito dell'attività negoziale, non è l'obiettivo primario della mediazione familiare.

La mediazione civile e commerciale viceversa verte su diritti disponibili ed ha lo scopo di raggiungere un accordo il quale, peraltro, è efficace anche senza omologa del Tribunale.

Con riferimento poi alla funzione del Mediatore familiare, lo stesso non propone alcuna soluzione negoziale, al contrario del mediatore civile, ma, ponendo attenzione alle dinamiche affettive e relazionali che sostengono la dimensione conflittuale, facilita una comunicazione funzionale tra i genitori e la ricerca di soluzioni evolutive e personalizzate.

Preme evidenziare che informazione e intervento di mediazione familiare debbano essere mantenuti distinti in ragione delle finalità.

In relazione ai principi di riservatezza e in ottemperanza al Codice deontologico, può eventualmente essere rilasciata dal mediatore familiare, indipendentemente dal contesto (pubblico o privato) in cui opera, la sola attestazione di presenza all'informazione. Nulla può essere rilasciato dal mediatore familiare circa l'esito della mediazione, o il suo "tentativo" (art. 11 ddl. n. 768 – Primo firmatario Sen. Gallone) o il suo "insuccesso" (art. 4 ddl n. 118). O, ancora,

il mediatore familiare non sottoscrive accordi (art. 2 ddl.n. 735) non essendo “parte”, né “garante” dell’accordo.

Peraltro, i disegni di legge presentati nei quali vi è riferimento alla mediazione familiare, definiscono il percorso di mediazione quale riservato (art. 2 ddl n. 118, art.11 ddl n.768) ed il mediatore familiare come professionista tenuto al segreto professionale (art. 2 ddl. n. 735): ne deriva una dissonanza in merito al rilascio di qualsiasi forma di attestazione relativa al percorso di mediazione familiare contenuti nei disegni di legge e sancito dalla Normativa UNI 11644.

Il percorso di mediazione è articolato su circa 10/12 incontri ed ha una durata tra i 6 e i 12 mesi, escluso l’incontro informativo. La durata per l’espletamento dell’intervento (esclusa l’informazione) contenuta nei ddl n. 735 (sei mesi art. 3 c. 4) risulta troppo ristretta in quanto la sperimentazione degli accordi, in progress, è un elemento peculiare ed essenziale del percorso: favorisce l’esplorazione da parte dei genitori di risorse e criticità, conferendo concretezza al negoziato.

Altresì, la non definizione di una sufficiente tempistica prevista nel ddl.n. 768 (art. 11), attraverso il rinvio “ad altra data” da parte del giudice, potrebbe risultare troppo generico.

E’importante evidenziare come l’accesso, in contemporanea, da parte dei genitori richieda la buona fede degli stessi: la mediazione familiare non può essere utilizzata per differire i tempi del processo.

Occorre quindi ancora una volta precisare che il mediatore familiare deve essere un professionista qualificato, formato e aggiornato indipendentemente dal contesto in cui opera.

La garanzia dell’Associazione professionale per gli iscritti al Registro di appartenenza

1. garanzia a tutela dell’utente, come previsto dalla legge 4/2013 uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore (art. 2, comma 4);
2. promozione della formazione permanente per i propri associati (art. 3);
3. attivazione di un sistema di attestazione degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione; sistema che comporta il rilascio al Socio, se l’Associazione è inserita nella Sez. 2 dell’Elenco del MISE (art. 7 c. 1 punto c), di un attestato di qualità e di qualificazione dei servizi erogati dai propri associati con l’attestazione del possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI (art. 7 comma 1);
5. di collaborazione “all’elaborazione della normativa tecnica UNI relative alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi.

Nella fase di inchiesta pubblica..”(art. 9). In relazione a questo ultimo articolo normativo, l’A.E.Me.F. unitamente ad altre Associazioni di mediatori familiari aderenti alla FIAMEF ha partecipato attivamente al percorso di formulazione di un documento che si è concluso ad agosto 2016 con la pubblicazione della Norma Tecnica UNI 1 16 44 .2 01 6..”Attività professionali non regolamentate – Mediatore Familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.

Tale norma ha avuto lo scopo di definire in modo adeguato ed univoco i riferimenti alla figura professionale del mediatore familiare stabilendone i criteri di accesso, i requisiti di conoscenza, abilità e competenze, nonché gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati di apprendimento.

La Norma Tecnica UNI 11644:2016 contiene una importante appendice “Aspetti etici e deontologici applicabili” di riferimento dei Mediatori familiari che è, esso stesso, Codice deontologico ed etico dei mediatori familiari appartenenti alla A.E.Me.F. Associazione professionale di Mediatori Familiari, inserita nella Sez. 2 del Ministero dello Sviluppo Economico, che si fa garante direttamente o tramite i propri Istituti/Centri di formazione riconosciuti, o ancora attraverso il riconoscimento di corsi di formazione in Mediazione Familiare da parte della Associazione. La citata Norma Tecnica UNI 11644:2016 ha avuto lo scopo non solo di stabilire in modo univoco la figura professionale del mediatore familiare, ma di omogeneizzarne i programmi di formazione al fine di garantire un livello qualitativo idoneo ad una professione così complessa.

Pertanto, oggi, la qualifica professionale di mediatore familiare può essere raggiunta, da ciascun professionista, le cui lauree rientrano in quelle previste dalla citata Norma, solo a seguito di un idoneo percorso di formazione, indipendentemente dal tipo di laurea di accesso. **Ne deriva che non è congruo e fattibile, pertanto, con riferimento al ddl n. 735, il comma 2 dell’art. laddove si legge “la qualifica agli avvocati iscritti nell’ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno”.**

Invero, se nella mediazione civile e commerciale l’art. 16 D.Lgs. 28/2010 (integrato dal D.L. 69/2013, come modificato dalla legge di conversione 98/2013), al comma 4-bis prevede che gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.

Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione familiare devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 62 del codice deontologico forense».

(Nuovo Codice deontologico forense (in vigore dal 16/12/2014) approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014.)

Ciò appare ancora più evidente, per la mediazione familiare a causa delle differenti caratteristiche di formazione professionale, poiché senza le necessarie conoscenze relative ad altri ambiti del sapere, diverse dal diritto, che devono costituire il patrimonio culturale - professionale interdisciplinare, del mediatore familiare **come riconosciuto dai ddl n. 118 e n. 735, disegni di legge che definiscono i requisiti per lo svolgimento della professione di mediatore familiare, detta professione necessita di una formazione specifica. Va però tenuto conto, sia con riferimento ai requisiti di accesso alla formazione, sia alle conoscenze, abilità e competenze richieste al mediatore familiare, dello scenario attuale venutosi a creare dopo l’introduzione della legge n. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. La legge 4/2013, il ruolo delle Associazioni professionali, la Norma Tecnica UNI 11644:2016 e il Codice deontologico a suddetta legge disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. La professione può essere svolta in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente**

La normativa attribuisce alle Associazioni funzioni determinanti tra le quali: - “di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza” (art. 2, comma 1 L. 4/2013);

- di vigilanza rispetto all’osservanza dei principi deontologici da parte dei propri associati (art.

Formazione di base e obbligo della formazione permanente

I disegni di legge (ddl.n. 375 e n. 768) fanno riferimento a 350 ore di formazione e quali enti di formazione vengono riconosciute le Università (master universitari o perfezionamenti) e le Regioni. Come già detto, non vengono riconosciute, anche in relazione all’ambito formativo, le Associazioni di professionisti del settore. Inoltre, il riferimento alla citata Norma Tecnica UNI 11644:2016 garantirebbe che il percorso formativo risponda ai criteri riconosciuti a livello nazionale e internazionale ai fini di una adeguata formazione del mediatore familiare. Indipendentemente dai differenti modelli teorici di riferimento, è infatti riconosciuta l’importanza di una metodologia didattica in gruppo che comprenda sia una formazione teorico-pratico, sia una formazione pratica, la quale includa la supervisione condotta da didatti esperti.

La Norma Tecnica UNI 11644:2016, in conformità a quanto detto, dettaglia la formazione del mediatore familiare in minimo 320 ore suddivise in:

- Minimo 240 ore di percorso formativo teorico-pratico, il cui 70% di ore deve essere di Mediazione Familiare. Detto percorso deve essere svolto prioritariamente in presenza dell’allievo (almeno 180 ore su 240).
- Min. 80 ore (successive alle precedenti 240 ore), tra pratica guidata di affiancamento a un Mediatore Familiare esperto (per min. 20 ore), e supervisione didattica e professionale svolta da un mediatore familiare che abbia conseguito una qualifica di formatore e supervisore (min. 60 ore).

Nei ddl. che definiscono il percorso formativo non sono altresì presenti le modalità di valutazione degli apprendimenti, dettagliate nella Norma Tecnica attraverso 2 livelli di esame: il primo al termine del percorso formativo teorico-pratico (3 prove di esame) e il secondo al termine del monte ore di pratica guidata e di supervisione (2 prove). Inoltre, risulta assente un aspetto fondante per qualsiasi professione che necessita di una elevata specializzazione: l’obbligo della formazione permanente, comprensiva di supervisione periodica.

Obbligo presente per i Mediatori Familiari che appartengono alle Associazioni inserite nella Sez. 2 del MISE e sancito dall’ articolo 5 (dovere di aggiornamento professionale permanente continuo)

- (Supervisione) del Codice deontologico.

Elenco dei Mediatori familiari e compensi del Mediatore familiare

La trasversalità delle competenze che detta figura professionale deve possedere supera la collocazione in un unico Ordine professionale e relativo Albo professionale, previsto nel dd. n. 735.

Ne consegue, come sia maggiormente congruo ipotizzare l’inserimento della figura professionale in un apposito Elenco che i ddl presentati istituiscono presso istituzioni differenti

Va premesso che, come evidenziato anche precedentemente, la mediazione familiare svolge una funzione sociale e, quale intervento preventivo del disagio dei figli, presuppone una riduzione dei costi personali, sociali e sanitari. Il percorso, esclusa l'informazione, come rappresentato, ha una durata temporale definita metodologicamente in dieci/dodici incontri. L'introduzione di un Elenco di Mediatori Familiari non preclude la concomitante definizione di un tariffario con un minimo e un massimo, come già avviene per altre professione e ciò ad ulteriore garanzia dei genitori che, una volta informati, intendano aderire al percorso.

In tal senso, può essere utile, come definito nell'art. 4 del ddl n. 735, la determinazione di compensi professionali. Si ritiene che alcune preoccupazioni talvolta avanzate circa i costi per i genitori in merito a detto intervento siano in relazione ad una mancata conoscenza approfondita dell'intervento e dei contesti, anche pubblici e del terzo settore convenzionato (tra cui i Centri famiglia, ad esempio in alcune Regioni), in cui l'intervento è disponibile a titolo gratuito o a un costo che ne rende fruibile l'accesso, indipendentemente dalla situazione reddituale dei genitori.

Va premesso che, come evidenziato anche precedentemente, la mediazione familiare svolge una funzione sociale e, quale intervento preventivo del disagio dei figli, presuppone una riduzione dei costi personali, sociali e sanitari. Il percorso, esclusa l'informazione, come rappresentato, ha una durata temporale definita metodologicamente in dieci/dodici incontri. L'introduzione di un Elenco di Mediatori Familiari non preclude la concomitante definizione di un tariffario con un minimo e un massimo, come già avviene per altre professione e ciò ad ulteriore garanzia dei genitori che, una volta informati, intendano aderire al percorso.

In tal senso, può essere utile, come definito nell'art. 4 del ddl n. 735, la determinazione di compensi professionali. Si ritiene che alcune preoccupazioni talvolta avanzate circa i costi per i genitori in merito a detto intervento siano in relazione ad una mancata conoscenza approfondita dell'intervento e dei contesti, anche pubblici e del terzo settore convenzionato (tra cui i Centri famiglia, ad esempio in alcune Regioni), in cui l'intervento è disponibile a titolo gratuito o a un costo che ne rende fruibile l'accesso, indipendentemente dalla situazione reddituale dei genitori.

Roma 10 gennaio 2019

Gabriella Vigliar

**Presidente Nazionale A.E.Me.F.
(Associazione Europea Mediatori Familiari)
Associazione Professionale**

E-mail: segreteria@aemef.it Website: www.aemef.it C.F. 97290680582
L'A.E.Me.F. opera ai sensi della Legge n° 4 del 14 gennaio del 2013

